

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2468-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BONAFINI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1967*

*(V. Stampato n. 4362)*

**presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro del Tesoro**

**col Ministro delle Finanze**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 14 ottobre 1967*

---

**Comunicata alla Presidenza il 6 novembre 1967**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge n. 794 dell'11 settembre 1967 presentato dal Ministro del commercio con l'estero, giunge a questa Assemblea con l'approvazione della Camera dei deputati e, in sede referente, della 9ª Commissione del Senato. Il decreto-legge propone la modifica e la proroga alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

A parere del relatore il decreto-legge, nell'indicare oggettivamente le attrezzature essenziali per l'esportatore ai fini di ottenere l'iscrizione all'Albo, validamente contribuisce e completa quanto già il legislatore aveva espresso nella legge 25 gennaio 1966 numero 31 chiedendo all'esportatore « affidamento di capacità professionale per proficuamente operare sui mercati nel proprio settore di attività ».

È pure doveroso qui accennare all'aspetto stagionale della produzione ortofrutticola ed agrumaria, per cui il necessario controllo svolto dall'ICE per il nulla osta all'esportazione dovrà svolgersi in modi più adeguati alle esigenze del mercato estero. Sembra inoltre utile ricordare che il settore ortofrutticolo ed agrumario è l'unico nella produzione agricola che attivamente concorre all'economia nazionale con un apporto attivo di circa 300 miliardi all'anno ed un volume di merce pari ad oltre 27 milioni di quintali annui esportati. È quindi valido affermare che le ulteriori disposizioni con-

tenute nel disegno di legge tendono a garantire tempi e modi per l'esportazione del prodotto, tali da garantire l'attuale apporto all'economia nazionale e da creare le condizioni per la competitività con altri Paesi produttori.

Il carattere di necessità ed urgenza per l'emanazione del decreto-legge in questione, va ricercato nella riconosciuta necessità di evitare che la cessazione degli albi provinciali stabilita al 3 settembre 1967 con legge 25 gennaio 1966 n. 31, precluda a molti operatori economici la possibilità di esercitare il commercio con l'estero dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari non avendo ottenuto l'iscrizione negli albi nazionali. La Commissione centrale — prevista dall'articolo 7 della legge in parola — ha esaminato e definito a tutt'oggi circa 2700 domande, ma ne rimangono escluse circa 300 per un conflitto di competenza sorto tra le Regioni di Sicilia e Sardegna e lo Stato in materia di competenza nella nomina delle Commissioni provinciali, per cui tutte le domande delle ditte delle Regioni indicate sono tutt'ora bloccate in attesa della decisione della Corte costituzionale cui la questione è stata demandata. La proroga di sei mesi per la cessazione degli albi provinciali proposta dal disegno di legge rispecchia uno stato di fatto, che il relatore auspica trovi una sollecita soluzione corrispondente all'importanza della produzione agrumaria ed ortofrutticola delle due Regioni.

BONAFINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, recante modifica e proroga della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo le parole « capacità professionale », sono aggiunte le parole: « e di correttezza commerciale ».